

CIRCOLARE N. 9/2020
del 24 MARZO 2020

OGGETTO: Novità relative al “BONUS PUBBLICITÀ” alla luce del D.L. “Cura Italia”

Il D.L. 18/2020, cd. “Cura Italia”, ha previsto all’art. 98, rubricato “Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa”, la modifica **per l’anno 2020** del meccanismo di erogazione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, cd. “**Bonus pubblicità**” (introdotto dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017).

Si ricorda che il beneficio è fruibile per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line*, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati sui predetti mezzi di informazione rispetto all’anno precedente.

Sono ammessi al beneficio gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Registro degli Operatori di Comunicazione, e comunque dotati della figura del Direttore responsabile.

Di seguito si riportano le novità introdotte.

<p>Art. 98</p> <p>Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa</p> <p>(Comma 1)</p>	<p>–Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso, ai medesimi soggetti e alle medesime condizioni previsti dalla previgente disciplina, nella misura del 30% del valore di tutti gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>on line</i>, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, anziché nella misura del 75% degli investimenti incrementali effettuati rispetto all’anno precedente.</p> <p>Con tale previsione, dunque, è superato <u>temporaneamente</u> il vincolo di applicazione agli investimenti incrementali e il credito è calcolato sull’<u>intero stock di investimenti effettuati</u> (metodo di calcolo volumetrico).</p> <p>–Per l’anno 2020 la comunicazione telematica per la prenotazione del beneficio può essere presentata, utilizzando secondo quanto previsto dalla disciplina previgente i servizi</p>
--	---

telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso **tra il 1° settembre 2020 e il 30 settembre 2020**.

È dunque aperta una seconda finestra temporale per la prenotazione del beneficio; restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 marzo 2020.

–È confermata la fruibilità del beneficio entro il tetto massimo di spesa determinato annualmente da apposito D.P.C.M. e, in ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea (aiuti “de minimis”).

Si ricorda infine che il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell’ammontare comunicato con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del citato provvedimento.

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

CARNELUTTI
Studio Legale Associato

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.